



Senato della Repubblica

*8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica*

Disegno di legge recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al
Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”, cd. **Codice della Strada**

A.S. 1086

Audizione Confagricoltura

18 Giugno 2024

Introduzione

Confagricoltura ringrazia il Presidente Sen. Fazzone e gli illustri Senatori della 8a Commissione per il gradito invito al ciclo di audizioni informali previsto sul DDL recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Il provvedimento risponde all’esigenza di far fronte ad un livello troppo elevato di incidentalità per il nostro Paese, prevedendo un ampio pacchetto di modifiche che ruota, anzitutto, attorno agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (CdS), configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata.

Come ogni strumento normativo, anche il CdS necessita di essere aggiornato, soprattutto in relazione all’evoluzione legislativa a livello europeo. Per quanto riguarda il settore agricolo, il punto di maggior interesse deriva dalla modifica dell’articolo 57 del CdS, introdotta dall’articolo 29 del DDL, su cui si riportano alcune osservazioni di carattere generale.

Contesto ed analisi

Articolo 29 – Modifica all’articolo 57 del CdS

L’art. 29 modifica il primo periodo del comma 1 dell’art. 57 del codice della strada, in tema di definizione di macchine agricole. In particolare, viene precisato che le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate all’impiego nelle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e nelle attività di gestione forestale.

Oltre a confermare che le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento, viene precisato che queste sono adibite anche:

1. al trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di attrezzature destinate all’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2135 cod. civ. e delle attività di gestione forestale (oltre al trasporto di prodotti, sostanze di uso agrario);

2. nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola (oltre al trasporto di addetti alle lavorazioni).

In merito al primo punto, è positivo che venga chiarita la possibilità di utilizzare le macchine agricole per trasportare anche attrezzature. Tuttavia, su questo aspetto si segnala la necessità di ripristinare quanto previsto attualmente dall'art. 57 in merito alla possibilità di **“portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività”**, la cui descrizione è contenuta nell'art. 206 del regolamento attuativo del CdS:

- le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del Codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio;
- ai fini della circolazione stradale le attrezzature si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

Sarebbe opportuno verificare inoltre che le modifiche introdotte siano compatibili con la regolamentazione europea. Difatti, l'impiego di macchine agricole in ambito forestale è espressamente previsto dal Regolamento UE 167/2013 sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali. Il riferimento ad una norma nazionale (come l'art. 2135 del CC) potrebbe introdurre alcuni problemi interpretativi, in particolare a livello di accertamento dei requisiti per la sicurezza della circolazione.

Con riferimento al secondo punto, non è chiaro a quale tipologia di macchine agricole/veicoli ci si vada a riferire con la novità introdotta relativa al trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole. Su tale aspetto, si rileva che le caratteristiche delle macchine agricole semoventi sono definite dal successivo comma 2 dell'art. 57 e dall'art. 208 del regolamento attuativo (Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole), che prevedono già le condizioni idonee al trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori

agricoli (limite massimo di due unità, soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h).

Inoltre, il trasporto di persone è normato dall'art. 209 che oltre ad indicare le caratteristiche dei sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, indica le condizioni in cui è possibile effettuare il trasporto di persone sui rimorchi agricoli. La possibilità di trasportare persone sulle macchine agricole è infatti ammessa dal codice della strada (fin dal 1959) per gli addetti alle lavorazioni: è una pratica sempre meno seguita per le evidenti implicazioni in materia di sicurezza sul lavoro e in parte superata dalla disponibilità nelle campagne di veicoli ben più sicuri.

Positiva la conferma del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del CdS che consente l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.

Ulteriori proposte

Si ritiene opportuno segnalare ulteriori riflessioni che auspichiamo la Commissione voglia considerare in sede di esame.

Assicurazione macchine agricole → si ritiene necessario escludere dall'obbligo assicurativo che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio, così come disposto dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, le macchine agricole (classificate ai sensi dell'art. 57 del codice della strada) che non percorrono strade pubbliche in quanto non ricomprese negli autoveicoli ed anche in relazione al fatto che non hanno la funzione di mezzo di trasporto, in particolare le macchine semoventi.

Qualora non fosse possibile prevedere tale esclusione, sarebbe opportuno prevedere almeno una proroga di un anno per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per il settore agricolo, al fine di permettere alle aziende agricole di adeguare il proprio parco macchine in funzione dei nuovi costi che dovranno sostenere.

Ritiro della carta di circolazione → l'articolo 112 del CdS prevede il ritiro della carta di circolazione nel caso il mezzo agricolo circoli con dispositivi danneggiati, a prescindere dall'entità del danno. Ciò significa che un mezzo agricolo regolarmente funzionante, a cui si dovesse rompere improvvisamente una lampadina, rischia di ricevere, oltre la sanzione, anche il ritiro della carta di circolazione.

Tale sanzione accessoria non è applicata agli altri mezzi non agricoli in quanto per loro si applica l'art. 79 del CdS. Al fine di evitare di dover lasciare l'interpretazione del citato articolo alla discrezionalità ed al buon senso delle forze dell'ordine deputate ai controlli, si ritiene necessario introdurre un criterio di proporzionalità tra la sanzione ed il danno del mezzo agricolo.

Indennizzo di usura → l'indennizzo per usura strade previsto dall'art. 18 del regolamento attuativo del CdS ha raggiunto cifre ragguardevoli e assolutamente ingiustificate nel caso di convogli con peso superiore a 44 tonnellate, i quali pagano circa 3.000 euro annui in quanto mezzi atti al carico. Sebbene l'art. 1 c. 505 della Legge Bilancio 2023 abbia introdotto una riduzione del 70%, tenuto conto del limitato transito su strada per i mezzi agricoli, sarebbe opportuno poter introdurre una tabella esclusivamente per questa particolare categoria di mezzi che circolano per brevi tratti e per brevi periodi sulle strade.